



Bruxelles, 19 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutte le parti interessate, in particolare dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, a partire dalla data del recesso le norme unionali nel settore dei servizi di media audiovisivi cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Vediamo quali saranno le conseguenze principali.

1. PAESE DI ORIGINE E GIURISDIZIONE

La direttiva 2010/13/UE⁴ (direttiva sui servizi di media audiovisivi) si basa sul cosiddetto principio "del paese di origine", secondo il quale, di norma, i fornitori di servizi di media

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Direttiva 2010/13/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

audiovisivi⁵ devono essere soggetti soltanto alle leggi e alla giurisdizione del loro Stato membro unionale d'origine (quale determinato nella direttiva), anche nel caso in cui i loro programmi siano ricevuti e/o ritrasmessi in un altro Stato membro dell'Unione.

La direttiva sui servizi di media audiovisivi stabilisce norme specifiche per determinare quale Stato membro dell'Unione abbia giurisdizione su un fornitore di servizi di media conformemente al principio del paese d'origine. In particolare, tali fornitori devono essere soggetti alla giurisdizione delle autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti sulla base di criteri specifici stabiliti nella direttiva⁶. Nel caso in cui tali criteri non siano applicabili, vengono stabiliti criteri secondari per i fornitori di servizi di media che trasmettono via satellite⁷. Nel caso in cui nessuno dei criteri di cui sopra sia applicabile, lo Stato membro competente sarà quello in cui il fornitore è stabilito ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A partire dalla data del recesso, i fornitori di servizi di media audiovisivi attualmente soggetti alla giurisdizione delle autorità del Regno Unito (ad esempio perché sono stabiliti nel Regno Unito ai sensi della direttiva) potranno essere soggetti alla giurisdizione di uno degli Stati membri dell'UE-27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito) se saranno soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2 della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Gli Stati membri dell'UE-27 avranno inoltre la facoltà di prendere i provvedimenti che ritengano appropriati nei confronti dei servizi di media audiovisivi provenienti dal Regno Unito, in quanto paese terzo che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, a condizione che tali misure osservino il diritto dell'Unione e, ove applicabile, i limiti posti dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera⁸ (cfr. considerando 54 della direttiva sui servizi di media audiovisivi).

2. PAESE DI ORIGINE E LIBERTÀ DI TRASMISSIONE/RICEZIONE

A norma dell'articolo 3 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, gli Stati membri dell'Unione devono assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati da tale direttiva.

Si osserva che la direttiva sui servizi di media audiovisivi è attualmente oggetto di revisione. Il 25 maggio 2016 la Commissione ha adottato una proposta legislativa al fine di modificarla. Cfr. COM(2016) 287.

⁵ Quali definiti nella direttiva sui servizi di media audiovisivi.

⁶ Tali criteri comprendono, in particolare, l'ubicazione della sede principale del fornitore, il luogo in cui sono prese le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo e il luogo in cui opera la maggior parte degli addetti al servizio (cfr. articolo 2, paragrafo 3, della direttiva sui servizi di media audiovisivi).

⁷ Tali criteri sono: lo Stato membro in cui è situato il collegamento terra-satellite o, in assenza di tale collegamento in uno Stato membro, lo Stato membro competente per la capacità via satellite utilizzata dal fornitore (cfr. articolo 2, paragrafo 4, della direttiva sui servizi di media audiovisivi).

⁸ Venti Stati membri dell'UE-27 e il Regno Unito sono parti della convenzione. I seguenti Stati membri dell'Unione non sono parti: Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia (<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/132>).

A partire dalla data del recesso, i servizi di media audiovisivi dei fornitori di servizi di media del Regno Unito che saranno ricevuti o ritrasmessi nell'Unione non godranno più della libertà di ricezione e di ritrasmissione di cui all'articolo 3 della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Di conseguenza gli Stati membri dell'UE-27 avranno facoltà, sulla base della loro legislazione nazionale e, ove applicabile, nell'osservanza dei limiti posti dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, di limitare la ricezione e la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi originari del Regno Unito⁹.

Sul sito Internet della Commissione dedicato ai servizi di media audiovisivi (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services>) sono reperibili informazioni generali in merito ai servizi di media audiovisivi nell'Unione. Se necessario, queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie

⁹ Gli articoli 13, 16 e 17 della direttiva sui servizi di media audiovisivi stabiliscono norme specifiche per la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, quali la quota minima riservata a tali opere. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), della direttiva sui servizi di media audiovisivi vigente, sono considerate "opere europee" le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3 del medesimo articolo. Di conseguenza, a norma della versione vigente della direttiva e fatte salve eventuali modifiche del quadro giuridico, le opere originarie del Regno Unito sono da considerarsi opere europee anche dopo la data del recesso ai fini del rispetto delle quote di cui agli articoli 13, 16 e 17 della direttiva.